

OGGETTO: NUOVE MISURE ANTI COVID-19 E GREEN PASS

Il Consiglio dei ministri ha **prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza** nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni. Il decreto 105/2021 contenente queste misure è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 luglio ed è in vigore dallo stesso giorno. Vediamo insieme un riassunto delle principali misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

NUOVE MISURE ANTI COVID-19 E GREEN PASS	
GREEN PASS	<p>Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). <p>Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;◆ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;◆ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;◆ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;◆ Sagre e fiere, convegni e congressi;◆ Centri termali, parchi tematici e di divertimento;◆ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;◆ Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;◆ Concorsi pubblici.

	 <p>Le limitazioni legate al green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p>
ZONE A COLORI	<p>L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. <p>Le Regioni restano in zona bianca se:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive,◆ qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:<ul style="list-style-type: none">✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.
PASSAGGIO IN ZONA GIALLA	<p>Perché una Regione passi alla colorazione gialla è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;◆ qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:<ul style="list-style-type: none">✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.
ZONA ARANCIONE	<p>È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla</p>

<p>ZONA ROSSA</p>	<p>Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%; ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.
<p>MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI</p>	<p>In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.</p> <p>In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.</p> <p>In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.</p> <p> Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni appena esposte, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per questi ultimi viene istituito un fondo.</p>
<p>MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI</p>	<p>Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. ◆ In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può

	<p>essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p>
SANZIONI	<p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.</p> <p>In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.</p>
TAMPONI A PREZZO RIDOTTO	<p>Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Cari saluti